

RIMBORSI E TRASFERTE

DIPENDENTI - COLLABORATORI - AMMINISTRATORI

- Caratteristiche rimborsi e trasferte
- Trattamento in capo al percettore
- Trattamento in capo al committente o datore di lavoro
- Tabelle riepilogative trattamento trasferte e rimborsi
- Documentazione e giustificativi
- Lettere di incarico
- Fac-simile incarico-attestazione mensile

Sede legale

Via Ponte Furio, 32 – 26013 Crema (CR)
Tel. 0373 89771 Fax 0373 84023
C.F./ P.I. 01310630197

Sedi operative

Via Ponte Furio, 32 – 26013 Crema (CR)
Tel. 0373 89771 Fax 0373 84023

Via Contardi, 18 – Codogno (LO)
Tel. 0377 435389 Fax 0377 434577

Caratteristiche rimborsi e trasferte.

Che cosa è il rimborso spese

Il rimborso delle spese consiste nella corresponsione di una somma in denaro da parte del datore di lavoro o committente al dipendente o collaboratore a titolo di risarcimento delle spese da questi sostenute nello svolgimento di un incarico lavorativo che comporti la necessità da parte del prestatore di lavoro di effettuare una trasferta.

Definizione di Trasferta

Si è in presenza di trasferta o missione quando il lavoratore dipendente o il collaboratore coordinato e continuativo svolgono, in via transitoria e temporanea, l'attività lavorativa, su destinazione del proprio committente-datore, in un luogo diverso rispetto all'abituale sede di lavoro.

La sede di lavoro del dipendente o del collaboratore può essere:

- quella stabilita nel contratto di assunzione o nella lettera di incarico;
- la sede dell'impresa, se nel contratto di assunzione non è indicata la sede del lavoro;
- il domicilio fiscale del collaboratore, se risulta impossibile determinare contrattualmente la sede di lavoro o identificare tale sede con quella della società.

La sede di lavoro dell'amministratore può essere:

- la sede della società;
- quella stabilita dall'atto di nomina;
- il domicilio fiscale dell'amministratore stesso.

La trasferta, che si caratterizza per il provvisorio mutamento del luogo abituale di lavoro dovuto da esigenze aziendali o scelte imprenditoriali, si differenzia dal trasferimento in quanto quest'ultimo consiste in un mutamento definitivo del luogo di lavoro che nella maggior parte dei casi richiede una riorganizzazione della vita familiare e sociale del prestatore di lavoro. A nulla rileva l'elemento temporale, in quanto si possono presentare trasferte di lunga durata contro trasferimenti di durata contenuta.

Soggetti percettori

Sono percettori di somme ricevute a titolo di rimborso spese i seguenti soggetti:

- Lavoratori dipendenti;
- Collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, in quanto assimilati ai percettori di reddito di lavoro dipendente;
- Amministratori.

Quali sono le spese per trasferte

Le spese sostenute dai lavoratori dipendenti o dai collaboratori in occasione delle trasferte possono essere classificate in:

spese documentate quali: spese di vitto e alloggio, spese di viaggio, spese anticipate, etc.;

spese non documentate quali: spese telefoniche, parcheggi, mance, etc.

spese forfetarie quali: indennità chilometriche, indennità di trasferta, diarie, etc.

Il regime fiscale si differenzia a seconda del tipo di spesa (documentata, non documentata o rimborsata in modo forfetario), della natura del soggetto percettore ed in relazione all'ambito territoriale in cui viene effettuata la spesa.

Trattamento in capo al percettore

Il comma 5, dell'art. 51, del D.P.R. n. 917/86, (TUIR), contempla tre modalità alternative di calcolo dell'indennità di trasferta, ovvero di rimborso delle spese sostenute in trasferta dal lavoratore dipendente o collaboratore fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro. I tre sistemi di rimborso sono:

1. **sistema forfetario**: che consiste nell'erogazione di una indennità di trasferta o diaria giornaliera stabilita in misura fissa e indipendente dall'effettiva spesa sostenuta dal dipendente – collaboratore;

Prevede l'erogazione di un'indennità di trasferta **esclusa da imposte** fino ad un massimo di **€ 46,48 al giorno in Italia ed € 77,47 all'estero**.

L'importo rimborsato può superare i suddetti limiti, ma l'eccedenza determina reddito imponibile per il percettore.

Se al lavoratore sono rimborsate, oltre all'indennità forfetaria, altre spese dietro presentazione della relativa documentazione, tali rimborsi sono imponibili, fatta eccezione per le spese di viaggio (aereo, etc.) e di trasporto (taxi, trasporti pubblici etc.).

Nel caso in cui il lavoratore utilizzi la propria auto potrà beneficiare dell'indennità chilometrica in esenzione da imposte nel limite del costo previsto dalle tariffe ACI per quella determinata autovettura.

2. **sistema analitico o a piè di lista**: in cui vengono restituite al lavoratore le spese effettivamente sostenute ed attestate da idonea documentazione;

Prevede il rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione nelle seguenti modalità:

- a) **senza limite d'importo**: per spese di viaggio, trasporto, alloggio e vitto. Tali rimborsi non concorrono a formare reddito imponibile per il percettore,
- b) **nei limiti di € 15,49 al giorno in Italia e di € 25,82 all'estero**: le altre spese non documentabili quali le spese telefoniche, le mance, le spese di lavanderia e le spese accessorie a quelle alberghiere. Gli eventuali rimborsi in eccedenza sono imponibili come pure le eventuali indennità di trasferta erogate.

3. **sistema misto**: che si configura in un rimborso da parte del committente sia dell'indennità di trasferta in misura fissa che del rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore.

Tale rimborso è caratterizzato dalla combinazione del rimborso forfetario e del rimborso analitico.

Nel rimborso misto si possono presentare le seguenti ipotesi:

- rimborso analitico delle spese di vitto **o** alloggio, oppure vitto **o** alloggio gratuito, unitamente all'indennità forfetaria: in questo caso le indennità di trasferta di euro 46,48 e 77,47 sono **ridotte di 1/3** (quindi euro 30,99 e 51,65);
- rimborso analitico delle spese di vitto **e** alloggio, oppure vitto **e** alloggio gratuito, unitamente all'indennità forfetaria: in questo caso le indennità di trasferta di euro 46,48 e 77,47 sono **ridotte di 2/3** (quindi euro 15,49 e 25,82).

Eventuali eccedenze relative all'indennità di trasferta nei limiti sopra indicati, nonché il rimborso di spese diverse da vitto e alloggio, ancorché documentate, formano reddito imponibile per il percettore.

Trasferte fuori del territorio comunale

Come già accennato è prevista l'esclusione da tassazione delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori a fronte di attività lavorative svolte **fuori del comune in cui si trova la sede di lavoro**. Occorre di conseguenza considerare il comune nel senso più ampio del termine, comprendendo anche in tale definizione le frazioni e le località.

Trasferte entro il territorio comunale

I rimborsi di spese di trasferta per missioni nell'ambito del territorio comunale, ove è posta la sede di lavoro, concorrono alla formazione del reddito del percettore, ad eccezione dei soli rimborsi di spese di trasporto effettuati a mezzo di vettore a condizione che la spesa sia comprovata da idoneo documento giustificativo (biglietti autobus, metropolitana, tram, ricevute di taxi, etc).

Spese viaggio e trasporto

Si precisa che le spese di viaggio (aereo, etc.) e di trasporto (taxi, trasporti pubblici, etc.) sono sempre esenti da tassazione indipendentemente dal metodo di rimborso spese adottato.

Trattamento in capo al committente o datore di lavoro

Le spese di trasferta sostenute nel comune ove è ubicata la sede dell'impresa sono tassate in capo al dipendente e sono **integralmente deducibili** dal **reddito d'impresa**.

Reddito d'impresa art. 95, co.3 TUIR

Nella formazione del reddito d'impresa **le spese di vitto e alloggio** sostenute dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che effettuano trasferte **fuori** dal territorio comunale sono **ammesse in deduzione** per un ammontare giornaliero:

- non superiore **€ 180,76 al giorno per trasferte in Italia;**
- non superiore **€ 258,22 al giorno per trasferte all'estero.**

Se l'alloggio è fornito gratuitamente al dipendente o al collaboratore, il relativo importo è decurtato dai predetti limiti. I limiti di cui sopra non riguardano **i rimborsi forfetari ed i rimborsi misti** che sono **integralmente deducibili dal reddito d'impresa**.

IRAP

Le spese di vitto e alloggio rimborsate analiticamente al dipendente o collaboratore che le ha sostenute sono **deducibili** dalla base imponibile IRAP per un ammontare giornaliero **non superiore a:**

- **180,76 euro** per trasferte effettuate in Italia;
- **258,22 euro** per trasferte effettuate all'estero.

Non sono in ogni caso deducibili dall'IRAP le indennità forfetarie di trasferta

Indennità chilometriche

Nel caso in cui un dipendente o collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare una **propria autovettura**, ancorchè noleggiata, per effettuare una specifica trasferta, la relativa **indennità chilometrica** rimborsata dal committente è **deducibile** dal reddito d'impresa per un importo non superiore al costo di percorrenza calcolato in base alle tabelle ACI, ovvero alle tariffe di noleggio riferite a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (per motori a benzina) o a 20 cavalli fiscali (in caso di motori diesel). L'eventuale eccedenza rimborsata rispetto ai suddetti limiti non è pertanto deducibile.

IRAP

Le indennità chilometriche **non sono deducibili** dalla base imponibile IRAP in quanto elementi del costo del personale.

In caso di **noleggio** dell'autovettura da parte del dipendente per effettuare una trasferta, i costi rimborsati dall'impresa sono **deducibili** ai fini IRAP nei limiti delle tariffe di noleggio riferite a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (per motori a benzina) o a 20 cavalli fiscali (in caso di motori diesel).

Reddito di lavoro autonomo art. 54, co.6 TUIR

Si sottolinea il Tuir, dispone la **deducibilità, dai redditi di lavoro autonomo**, delle spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti in caso di trasferte al di fuori dal territorio comunale.

Autotrasportatori

Gli autotrasportatori di merci per conto terzi, in alternativa al rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte dei propri dipendenti fuori dal comune della sede di lavoro, possono dedurre l'importo forfetario giornaliero di € 59,65 al giorno per le trasferte in Italia e € 95,80 al giorno per le trasferte all'estero

Veicoli aziendali

In caso di utilizzo dell'auto di proprietà dell'azienda si possono riscontrare le seguenti casistiche:

- **uso esclusivamente aziendale.** In questo caso non sorge alcun reddito in capo all'utilizzatore che non trae vantaggi personali dall'utilizzo dell'auto. L'azienda deduce le spese in base alla normativa sulle auto aziendali;
- **uso promiscuo, sia personale che aziendale** - Il dipendente o collaboratore riceve un compenso in natura (*fringe benefit*) che concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI.

Tabelle riepilogative trattamento trasferte e rimborsi

Trasferte nell'ambito del comune della sede di lavoro

Tipologia di rimborso	Trattamento fiscale in capo al percettore	Trattamento fiscale in capo all'impresa committente	
		Ires – Irpef	Irap
Indennità forfetarie	Tassata	Deducibile	Non deducibile
Rimborso a piè di lista	Tassato	Deducibile	Deducibile
Rimborso chilometrico per auto del dipendente	Tassato	Deducibile	Non deducibile
Rimborso spese viaggio comprovate da documento del vettore	Non Tassato	Deducibile	Deducibile

Trasferte fuori del comune della sede di lavoro

Tipologia di rimborso	Trattamento fiscale in capo al percettore	Trattamento fiscale in capo all'impresa committente	
		Ires – Irpef	Irap
Rimborso analitico a piè di lista	Non Tassato	Deducibile entro i limiti di: - € 180,76 al giorno per trasferte in Italia; - € 258,22 al giorno per trasferte all'estero.	
Rimborso forfetario	Non tassato fino a: - € 46,48 al giorno per trasferte in Italia; - € 77,47 al giorno per trasferte all'estero	Deducibile	Non Deducibile
Rimborso misto: indennità di trasferta + vitto o alloggio analitici	Non tassato fino a: - € 30,99 al giorno per trasferte in Italia; - € 51,65 al giorno per trasferte all'estero	Deducibile	Deducibile solo per la parte relativa al rimborso analitico
Rimborso misto: indennità di trasferta + vitto e alloggio analitici	Non tassato fino a: - € 15,49 al giorno per trasferte in Italia; - € 25,82 al giorno per trasferte all'estero	Deducibile	Deducibile solo per la parte relativa al rimborso analitico
Spese non documentate	Non tassato fino a: - € 15,49 al giorno per trasferte in Italia; - € 25,82 al giorno per trasferte all'estero	Deducibile	Deducibile
Rimborso spese viaggio comprovate da documento del vettore	Non tassato	Deducibile	Deducibile
Rimborso chilometrico per l'auto del dipendente/collaboratore	Non tassata entro i limiti delle tariffe ACI per ciascuna tipologia di veicoli.	Deducibile entro i limiti delle tariffe ACI per auto fino a 17 cavalli fiscali o 20, se diesel.	Non Deducibile

Documentazione e giustificativi

I rimborsi spese, per essere deducibili dal reddito d'impresa, devono essere:

- inerenti all'attività di impresa;
- di competenza dell'esercizio;
- certi nell'esistenza;
- determinabili nell'ammontare;
- documentabili

L'impresa, per dimostrare che sussistono i requisiti della deducibilità dal reddito dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori, dovrà:

1. predisporre un prospetto giustificativo di tutte le spese rimborsate (nota spese), intestato ad ogni singolo dipendente o collaboratore e contenente la descrizione dettagliata e circostanziata delle spese. La nota spese dovrà poi essere debitamente sottoscritta dal prestatore di lavoro.
2. allegare alla nota spese tutti i documenti originali comprovanti gli importi pagati dai singoli dipendenti o collaboratori.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6650 del 24 marzo 2006 ha disposto che per provare l'inerenza della spesa non è sufficiente che la stessa sia stata riconosciuta e contabilizzata dall'imprenditore, in quanto, per essere deducibile dal reddito, è altresì necessario che esista un'idonea documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi, oltre all'importo, anche la ragione della stessa

I documenti attestanti le spese di trasferta sono quelli conformi alla vigente normativa fiscale ed in particolare (Art. 3, co.1, 3, DPR 21.12.96, n. 696. - Circolare Ministeriale 4 Aprile 1997, n. 97/E.):

Fatture:	Devono essere intestate anche al committente che le deve registrare sui registri IVA. Per le fatture con IVA non detraibile, ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista l'esclusione dall'obbligo di registrazione ai fini IVA, pertanto le stesse possono essere annotate nella sola contabilità generale.
Scontrini :	Devono essere "parlanti", quindi contenere la natura, la qualità e la quantità dell'operazione, nonché il codice fiscale dell'acquirente (dipendente o collaboratore) e/o del committente. Non sono ammesse le integrazioni, in forma manuale o tramite timbri. ¹ Questi documenti possono essere registrati nella sola contabilità generale.
Biglietti anonimi:	Possono essere conservati per documentare le spese di viaggio o di trasporto con mezzi pubblici. Anche i biglietti anonimi possono essere registrati nella sola contabilità generale.

Ricevuta fiscale	Deve essere integrata dal soggetto emittente, con i dati identificativi del cliente (ricevuta fiscale integrata). Si ritiene essere sufficiente l'indicazione del solo codice fiscale del cliente. La ricevuta fiscale può essere registrata nella sola contabilità generale.
Carte di credito	E' consentito l'utilizzo di carte di credito intestate al committente. Questi documenti possono essere registrati nella sola contabilità generale.

Per documentare le spese di trasferta, quali vitto e alloggio, nonché le spese rimborsabili in esenzione da imposta fino ad un importo massimo di € 15,49 al giorno per trasferte in Italia (€ 25,82 al giorno per trasferte all'estero), i **documenti giustificativi** di cui sopra **non devono** essere **necessariamente intestati al dipendente** o collaboratore, sempre che le spese risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte e che siano attestate dal lavoratore tramite la nota spese.

Lettere di incarico

La destinazione del dipendente o collaboratore in un luogo diverso rispetto all'abituale sede di lavoro, comporta il rilascio da parte del committente di **un'autorizzazione scritta alla trasferta**. Si ritiene che tale autorizzazione non sia strettamente necessaria, ma quanto mai opportuna ai fini di legittimare l'inerenza della spesa sostenuta al reddito d'impresa.

La lettera d'incarico deve contenere i seguenti dati identificativi di ogni singola missione:

- le date di inizio e di fine trasferta;
- il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;
- la motivazione.

Si allega alla presente un fac-simile di lettera di incarico e attestazione utile ai fini documentativi di cui sopra. Tale modello dovrà essere compilato e firmato da parte del datore di lavoro e del lavoratore e conservato tra i documenti contabili aziendali.